

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 4191-A}

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **SANZA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(**VISENTINI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(**COLOMBO EMILIO**)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(**ANDREOTTI**)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(**DE MITA**)

nella seduta del 16 dicembre 1975

Ulteriore proroga della delega al Governo ad apportare
modificazioni alla tariffa dei dazi doganali di importa-
zione, prevista dall'articolo 3 della legge 1° febbraio
1965, n. 13

Presentata alla Presidenza l'11 marzo 1976

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge in esame prevede l'ulteriore proroga dei termini della delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali di importazione prevista dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13.

Trattasi di materia che presenta aspetti di notevole rilievo tecnico e lo strumento della legge di delegazione risponde alla esigenza di adeguare la normativa nazionale sui dazi doganali a quella comunitaria in un periodo di tempo relativamente breve.

Le decisioni comunitarie in materia sono obbligatorie per gli Stati membri. Questi devono recepirle nel proprio ordinamento perché possano acquistare efficacia giuridica sul proprio territorio. I provvedimenti tariffari nazionali non possono che costituire la fedele riproduzione di quelli emanati, nell'ambito della propria competenza, dagli organi comunitari ai quali spetta la gestione della tariffa doganale.

La delega rappresenta lo strumento più idoneo per adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria permettendo al Governo di emanare tempestivamente decreti aventi valore di legge ordinaria.

Tali decreti, in base alla legge delega 1° febbraio 1965, n. 13, devono essere emanati, previo parere della apposita Commissione parlamentare istituita con la stessa legge. A tale riguardo bisogna rilevare che

l'organizzazione, da parte del Governo, dei lavori della citata Commissione parlamentare lascia molto a desiderare, al punto che vengono espresse serie riserve sul significato e sul valore dell'esercizio della delega. Dal 1965, giorno di entrata in vigore della legge, ad oggi, la Commissione parlamentare si è riunita mediamente una volta l'anno ed in prossimità della emissione dei decreti; con ciò si è precluso di fatto ai membri della Commissione di approfondire la materia dei decreti stessi. Si sollecita, pertanto, il Governo a far sì che la predetta Commissione sia posta in grado di assolvere efficacemente i propri compiti consultivi. Con le osservazioni che precedono si invita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge al suo esame.

SANZA, *Relatore.*

TESTO DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

Il termine del 31 dicembre 1975 indicato negli articoli 1 e 3 della legge delega 15 febbraio 1973, n. 25, è prorogato al 31 dicembre 1978.

Restano ulteriormente ferme fino all'anzidetta data del 31 dicembre 1978 le disposizioni richiamate nell'articolo 2 della legge 19 ottobre 1970, n. 802.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.